



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 28-11-2013

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	LAPUCCI LUCIO	P
CORSI MASSIMO	P	CESARI CHIARA	P
RONCHETTI Venanzo	P	CRUCIANI MARCO	A
CARNEVALI DANILO	A	BELARDINELLI DANIELE	A
PIERMARINI ISABELLA	P	SILEONI PIER LUIGI	A
BENEDETTI DOMENICO	P	CARDUCCI FRANCESCO	A
ROCCHI RINALDO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RONCHETTI Venanzo
LAPUCCI LUCIO
CESARI CHIARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTO il proprio Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di C-C n. 28 del 27/09/2013;

VISTE le modifiche apportate alla normativa IMU dalla Legge n.124 del 28/10/2013, di conversione del D.L. n. 102 del 31/08/12, come di seguito riportato:

Art. 2-bis Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti (5)-In vigore dal 30 ottobre 2013

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

RITENUTO opportuno regolamentare tale caratteristica di agevolazione;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art.42 comma 2 lettera f) del D.Legislativo 18/08/00 n.267 che fissa le competenze del Consiglio Comunale relativamente all'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;

VISTO il D.M.I. del 02/09/2013 che proroga al 30/11/2013 il termine di approvazione B.P. 2013 per gli Enti Locali;

TENUTO CONTO che la presente modifica è in vigore dal 30/10/13 ;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Elisabetta Rossetti;

Presenti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0;

Con la votazione che precede;

D E L I B E R A

Di modificare, con effetto dal 30/10/2013 e limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succ.mod. , il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria mediante l'introduzione del seguente ARTICOLO :

- Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

1. Ai sensi dell'Art.2-bis del d.l. 31/08/13, n.102, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, vengono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed a discrezione del proprietario degli immobili stessi.

3. L'applicazione della suddetta agevolazione viene concessa ai contribuenti residenti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'anno precedente , non superiore ad €50.000,00 (cinquantamila).

4. L'agevolazione compete limitatamente all' abitazione e relative pertinenze della stessa particella - cat.C2-C6-C7- (nel limite massimo di una unità' per singola categoria) e purchè i parenti di cui al punto 1 risultino residenti nella stessa abitazione oggetto di agevolazione;

5. Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente dovrà presentare, entro il termine di presentazione denuncia IMU per l'anno oggetto di esenzione, la seguente documentazione:

-Comunicazione da cui risulta l'abitazione e relative pertinenze , completa di estremi catastali, concessa in comodato d'uso ed il nominativo del parente residente nella stessa abitazione oggetto di agevolazione ;

-Certificazione ISEE;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, non appena resa esecutiva;

Inoltre, stante l'urgenza, con successiva e separata votazione: Presenti n. 8, favorevoli n.

8, contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs n.267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Montaruli Angelo

Il Presidente
f.to SANTAMARIANOVA
GABRIELE

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 812
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, li 05-12-13

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, li 05-12-13

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

=====

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio